



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 482 DEL 07/09/2026

OGGETTO: LODI AL SOLE 2026: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI. DECORRENZA:
10.09.2026 TERMINE: 12.09.2026

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata dal competente Ufficio Comunale, in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori in concomitanza con lo svolgimento della rassegna culturale "Lodi al Sole 2026";

ORDINA

- o In **P.za BROLETTO (area portici)** è istituito il divieto di circolazione e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli di cui all'Art. 47 del D.Lgs. 285/92 nei giorni di seguito elencati:
 - ☛ **10 settembre 2026** dalle ore **14.00** alle ore **24.00**
 - ☛ **12 settembre 2026** dalle ore **08.00** alle ore **20.00**
- o In **P.za OMEGNA**, dalle ore **07.00** alle ore **24.00** del giorno **12 settembre 2026**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o Deroga alle prescrizioni riguardanti le prescrizioni di cui ai precedenti punti è prevista per i veicoli utilizzati da:
 - ☛ Veicoli/Mezzi d'opera a vario titolo utilizzati dal comitato organizzatore dell'evento culturale;

- Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Lodi a vario titolo utilizzati quali supporto alle attività in atto;
- Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) esclusivamente per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili e per cui risulti imprescindibile l'ausilio di mezzi d'opera;

Il comitato organizzatore degli eventi dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 285/92 ed dal D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**